



## *Ministero dell'istruzione*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

### IL DIRETTORE GENERALE

- AI SENSI dell'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 17 aprile 2020, n. 197, che prevede che *«Le nomine dei presidenti delle commissioni di esame di Stato [siano] disposte dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale»;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183;
- VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 17 aprile 2020, n. 197, recante *«Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020»;*
- VISTA la propria nota 11 maggio 2020, prot. 11782, con la quale sono stati sollecitati i dirigenti scolastici a dare la propria disponibilità per l'incarico di presidente delle commissioni;
- VISTA la propria nota 15 maggio 2020 prot. 12247, con la quale si è provveduto a un ulteriore sollecito, rivolto ai dirigenti scolastici, affinché forniscano la disponibilità all'incarico di presidente;
- VISTA la propria nota 18 maggio 2020, prot. 12437, con la quale si è provveduto a un ulteriore sollecito;
- VISTA la conferenza di servizio tenutasi il 20 maggio 2020, con i dirigenti scolastici della regione Lazio, nel corso della quale è stato effettuato un ulteriore appello ai medesimi dirigenti;
- DATO ATTO che l'incarico di componente delle commissioni dell'esame conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, e in particolare l'incarico di presidente, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della predetta ordinanza *«rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti»* e che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, *«Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.»*



## *Ministero dell'istruzione*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

- DATO ATTO che i dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali, ovvero quelli delle istituzioni ove funzionino corsi del secondo grado, ovvero i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza. *«sono tenuti alla presentazione dell'istanza di iscrizione nell'elenco dei presidenti e dell'istanza di nomina in qualità di presidente»;*
- DATO ATTO che l'articolo 16, comma 4, della citata ordinanza prevede, ove occorra, la nomina d'ufficio dei dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali, ovvero quelli delle istituzioni ove funzionino corsi del secondo grado, ovvero i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, che non abbiano presentato istanza di partecipazione alle commissioni degli esami in qualità di presidente, pur essendovi tenuti;
- DATO ATTO che l'articolo 17, comma 3, della citata ordinanza, prevede, ove occorra, la *«nomina d'ufficio, nell'ambito del comune ed eventualmente della provincia»* delle altre categorie di personale avente titolo;
- DATO ATTO che l'articolo 18 della citata ordinanza regola la nomina d'ufficio dei presidenti delle commissioni in ambito regionale, anche in deroga alle restrizioni territoriali ordinarie;
- DATO ATTO che le istanze pervenute da parte dei dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali, ovvero di quelli delle istituzioni ove funzionino corsi del secondo grado, ovvero dei dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, non sono in numero sufficiente a consentire di proporre a ciascuna commissione, o commissioni abbinate, il proprio presidente;
- DATO ATTO che le istanze pervenute dai dirigenti scolastici degli altri gradi di istruzione sono anch'esse numericamente insufficienti, come lo sono le istanze pervenute dai docenti;
- DATO ATTO che non tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali, ovvero quelli delle istituzioni ove funzionino corsi del secondo grado, ovvero i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, pur tenuti a presentare istanza di partecipazione alle commissioni in qualità di presidente, hanno provveduto in tal senso;
- RITENUTO necessario procedere ad individuare d'ufficio i presidenti delle commissioni, sino a colmatura del fabbisogno, giacché si tratta di misura



## *Ministero dell'istruzione*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

obbligata al fine di assicurare l'ordinato svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado;

RITENUTO di dover nominare d'ufficio tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali, nonché quelli delle istituzioni ove funzionino corsi del secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, che non si siano già resi disponibili per l'incarico di presidente delle commissioni di esame;

RITENUTO di dover nominare d'ufficio anche tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche degli altri gradi di istruzione, che non si siano già resi disponibili per l'incarico di presidente delle commissioni di esame;

RITENUTO di dover nominare d'ufficio anche i docenti, purché in possesso dei requisiti previsti dalla citata ordinanza, che non si siano già resi disponibili per l'incarico di presidente delle commissioni di esame, sino a colmatatura del fabbisogno numerico di presidenti;

RITENUTO di individuare i docenti da nominare d'ufficio con priorità tra coloro che abbiano già ricoperto l'incarico di presidente nei due precedenti anni scolastici;

### DECRETA

#### **Art. 1**

1. In caso di incapienza dell'elenco regionale dei presidenti di commissione, al fine di preporre a ciascuna commissione, o commissioni abbinate, il proprio presidente, si procede, secondo l'ordine di priorità di cui agli articoli 16 e 17 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 17 aprile 2020, n. 197:

a) alla nomina di tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali, di quelli delle istituzioni ove funzionino corsi del secondo grado, nonché dei dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, che non si siano già resi disponibili per l'incarico di presidente delle commissioni di esame;

b) alla nomina di tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche statali diversi da quelli di cui alla lettera a), che non si siano già resi disponibili per l'incarico di presidente delle commissioni di esame;

c) alla nomina di docenti, sino a copertura del fabbisogno numerico di presidenti, in possesso dei requisiti previsti dalla ordinanza di cui all'alinea, individuati tra coloro che abbiano già ricoperto l'incarico di presidente nei



## *Ministero dell'istruzione*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

precedenti anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, e che non si siano già resi disponibili per l'incarico di presidente delle commissioni di esame e non siano impegnati, nell'anno scolastico 2019/2020, in qualità di commissari interni delle commissioni di esame;

d) ove occorra e sino a copertura del fabbisogno numerico di presidenti, alla nomina di docenti in possesso dei requisiti previsti dall'ordinanza di cui all'alinea, diversi da quelli di cui alla lettera c), che non si siano già resi disponibili per l'incarico di presidente delle commissioni di esame e che non siano impegnati, nell'anno scolastico 2019/2020, in qualità di commissari interni delle commissioni di esame.

### **Art. 2**

1. Gli uffici scolastici provinciali individuano i soggetti di cui all'articolo 1, ai fini della successiva nomina, in qualità di presidenti, ad opera del direttore generale.
2. Rimangono fermi i criteri di precedenza, nonché i requisiti e le condizioni ostative alla nomina in qualità di presidente, di cui all'ordinanza 17 aprile 2020, n. 197.

Il direttore generale  
*dott. Rocco Pinneri*